



SET INFORMATIVO MOTOCICLO

Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Il presente Set Informativo, contenente DIP, DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.



Polizza R.C. AUTO Motocicli

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. - Impresa di Assicurazioni | Prodotto: Motociclo

Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell' 11/12/1999; è iscritta alla Sezione I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Set Informativo.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile dei Motocicli, con cilindrata superiore ai 50cc, per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private (non aperte al pubblico) con formula Bonus Malus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **danni causati a terzi** dalla circolazione del veicolo
- ✓ **responsabilità civile dei trasportati**: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
- ✓ **guida con patente scaduta** o con patente estera non convertita
- ✓ **ricorso terzi da incendio**: danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo

Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza: solamente per il primo sinistro, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza, Verti limiterà la rivalsa nei confronti dell'assicurato, del proprietario e del conducente a € 2.500,00.

Verti rariscaisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza, che viene definito massimale. Verti garantisce un massimale minimo per sinistro pari a 6,5 milioni di euro per i danni alla persona e 2 milioni di euro per i danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Garanzie opzionali: Incendio e Furto del veicolo, Infortuni del conducente, Tutela giudiziaria, Assistenza stradale.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ **il conducente del veicolo responsabile del sinistro**, per i danni a persona e a cose
- ✗ **il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario** di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ **il coniuge non legalmente separato**, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ **i parenti ed affini entro il terzo grado** del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- ✗ **i soci a responsabilità illimitata**, se l'assicurato è una società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non è operante:

- ! se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- ! se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, per i danni ai terzi trasportati
- ! se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni
- ! se il veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge
- ! se il conducente ha meno di 26 anni, qualora sia escluso dalla copertura di polizza
- ! se il veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. L'assicurazione ti copre anche negli Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile. Sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) sono indicati gli Stati in cui è operante e gli Stati in cui invece non vale (per questi ultimi sono riportate le sigle barrate). La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, devi rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e devi comunicare, per tutta la durata della polizza, i cambiamenti che comportano una modifica del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio, che è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se è concesso il frazionamento in rate. Puoi pagare il premio con carta di credito, bonifico bancario, pagamento rateizzato tramite istituto di credito e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, con documenti di legittimazione denominati "Buoni Acquisto Polizza Verti". Il premio è comprensivo di imposte e contributo al SSN.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza (data di decorrenza), se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro tale data; in caso contrario, la polizza ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. La polizza Verti ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, ossia non è necessario dare disdetta. L'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla scheda di polizza; la copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza. Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, se il periodo di assicurazione residuo pagato è di almeno 30 giorni. La sospensione può essere richiesta una sola volta all'interno dell'annualità assicurativa, ma per tutta la durata della sospensione il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto: Verti ti rimborserà la parte di premio relativa al periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo SSN, per tutte le garanzie acquistate.

Inoltre puoi disdire il contratto in corso di polizza per:

- vendita, consegna in conto vendita, distruzione, esportazione definitiva all'estero, demolizione, cessazione dalla pubblica circolazione e furto del veicolo assicurato
- risoluzione consensuale, se non sei stato coinvolto in sinistri.

Nei casi sopra elencati, previa tempestiva comunicazione di disdetta alla compagnia, hai diritto al rimborso della sola garanzia RCA: ti verrà rimborsata la parte di premio già pagata per il periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo SSN.

Assicurazione R.C. auto MOTOCICLO

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Verti Assicurazioni S.p.A.
Prodotto Motociclo
1 gennaio 2019

Questo documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutarti a capire meglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Prima di sottoscrivere il contratto, devi prendere visione delle condizioni di assicurazione.

Verti Assicurazioni S.p.A. - Gruppo MAPFRE - è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione con il numero 1.00134 Sez.I. - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell'11/12/99
Via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); Tel. 02.21.092.300; www.verti.it; PEC: verti@pec.verti.it

L'ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2017, è pari a 162,6 milioni di euro di cui: Capitale Sociale interamente versato: 85,8 milioni di euro.
Totale Riserve Patrimoniali: 76,8 milioni di euro.
Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.verti.it.
Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 160,247 milioni di euro
Requisito patrimoniale minimo (MCR): 65,818 milioni di euro
Fondi propri ammissibili a copertura SCR: 186,068 milioni di euro
Fondi proprio ammissibili a copertura MCR: 138,918 milioni di euro
Valore indice di solvibilità (Solvency ratio): 116,1%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	Per la garanzia R.C. auto sono disponibili diversi livelli di massimale: puoi scegliere anche livelli più alti rispetto al massimale minimo previsto per legge, accettando di pagare un premio più alto. Verti offre i seguenti massimali, rispettivamente per danni a persone e per danni a cose: - 6,5 milioni di euro/2 milioni di euro (massimali minimi previsti per legge) - 7 milioni/2,5 milioni - 8 milioni/3 milioni - 10 milioni/4 milioni
Garanzie estese	Responsabilità civile trasportati Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza
Tipo di guida	Il tipo di guida può essere selezionato tra - Guida esperta riservata ai soli conducenti di età maggiori di 26 anni - Guida libera

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Non sono al momento previste tali opzioni

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono al momento previste tali opzioni

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C. auto obbligatoria è possibile, **ma non obbligatorio**, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

INCENDIO e FURTO - garanzia opzionale
Garanzie di base

Verti, nei limiti e alle condizioni che seguono, risarcisce per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato:

- da incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione
 - a seguito di furto, consumato o tentato, e rapina. Sono compresi i danni causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso, con esclusione di furto di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio
 - conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni agli pneumatici
- La somma assicurata è pari al valore del veicolo

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Non previste

Limitazioni, esclusioni e rivalse

La garanzia Incendio e furto prevede, per ciascun sinistro, l'applicazione di uno scoperto e di un minimo, indicati anche sulla scheda di polizza.

Puoi scegliere tra le seguenti combinazioni di scoperto e minimo: 15% e 258€, 20% e 258 €

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni
- b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, incendio doloso
- c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine
- d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo di energia nucleare o di radioattività insorto in qualunque modo, controllato o meno
- e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti
- f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati
- g) indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa
- h) derivanti da furto per i quali non sia stato impiegato, durante l'abbandono temporaneo del veicolo, un efficace congegno di bloccaggio; altresì non opera nel caso di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione sul veicolo o in prossimità dello stesso
- i) da furto di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio
- j) subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall' art.214 del vigente Codice della strada


INFORTUNI DEL CONDUCENTE - garanzia opzionale	
Garanzie di base	<p>Verti indennizza l'assicurato, alle condizioni descritte qui di seguito, per gli infortuni che determinino la morte o l'invalidità permanente, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. L'assicurazione comprende anche gli infortuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvenuti in caso di fermata, durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia - derivanti da imperizia o negligenza - subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e riverse	<p>Il massimale previsto è pari a 51.646</p> <p>ESCLUSIONI:</p> <p>Non rientrano nella copertura gli infortuni subiti un conducente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) non abilitato alla guida, secondo le norme e le disposizioni in vigore b) di età inferiore ai 26 anni, se escluso dalla copertura di polizza c) nel caso in cui il motociclo sia utilizzato come scuola guida, se non sono rispettate le disposizioni di legge in vigore d) che si trovi: <ul style="list-style-type: none"> - in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente - sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni e) che subisca un infortunio in conseguenza di proprie azioni delittuose o nel caso in cui utilizzi il veicolo contro la volontà del proprietario f) che subisca un infortunio a seguito di partecipazione a imprese temerarie g) che subisca un infortunio mentre si trova alla guida del veicolo durante la partecipazione a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati h) che subisca un infortunio in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare j) che subisca un infortunio in caso di suicidio o tentato suicidio k) che subisca un infortunio in fase di salita e discesa dal motociclo l) che subisca un infortunio con invalidità permanente di grado pari o inferiore al 8% del totale


TUTELA GIUDIZIARIA - garanzia opzionale	
Garanzie di base	<p>Verti, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.</p> <p>Tali oneri sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Verti, ai sensi del Par.5.6 comma 4 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Verti ai sensi del Par. 5.6 comma 5 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale) - le spese di giustizia - il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima


Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>I massimali previsto è pari a 7.000.</p> <p>ESCLUSIONI:</p> <p>Le garanzie non sono valide:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in materia fiscale ed amministrativa b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili e) per fatti dolosi delle persone assicurate f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche i) nei casi di violazione degli art. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada j) per fatti derivanti da partecipazione a gare, competizioni sportive e relative prove; k) nei casi di controversie con Verti l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura "Procedura di risarcimento diretto" Art. 149 Codice delle Assicurazioni n) per i soli danni a cose in sinistri avvenuti in Italia con veicolo non identificato

ASSISTENZA STRADALE - garanzia opzionale	
Garanzie di base	<p>La garanzia Assistenza Stradale prevede all'interno dei 365 giorni di validità della garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assistenza tecnica, che comprende interventi di assistenza (la riparazione sul posto oppure traino, le eventuali spese di rientro o albergo, i costi per il recupero del veicolo o per la ricerca e l'invio dei pezzi di ricambio all'estero) - Assistenza sanitaria alla persona, che comprende l'assistenza sanitaria intesa come consulto o invio di un medico, l'invio di un'autoambulanza per il trasferimento in ospedale, l'organizzazione del rientro sanitario
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Alcune coperture che compongono la garanzia assistenza stradale prevedono l'applicazione di una franchigia a carico dell'assicurato.</p> <p>ESCLUSIONI:</p> <p>Dalla garanzia sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche, relative prove e allenamenti - uso improprio cui l'Assicurato sottopone il Veicolo - stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi - terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; - fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.)

	- dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
--	---


 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni


 Ci sono limiti di copertura?	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni	


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>In caso di sinistro, devi informare Verti entro 3 giorni dall'evento o da quando ne vieni a conoscenza, chiamando il numero 02 36617010. In alternativa, devi inviare comunicazione scritta a Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) oppure tramite la tua area personale MyVerti – Richiedi Assistenza.</p> <p>Il conducente deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo blu/CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla controparte, al fine di indicare tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti ed Pag. 5 a 9</p> <p>estremi delle coperture assicurative. Ciò anche nel caso in cui il conducente non abbia subito un danno o sia lui interamente responsabile del sinistro.</p> <p>Sulla copertina del Modulo blu/CAI sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e su come comportarsi al momento del sinistro.</p> <p>Durante la denuncia telefonica Verti indicherà le modalità di invio del Modulo blu/CAI e di ogni altro documento ritenuto necessario dalla compagnia.</p> <p>Procedura per il risarcimento del danno Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica la nuova procedura di Risarcimento diretto, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005). L'Impresa risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.</p> <p>Risarcimento diretto o CARD: devi richiedere il risarcimento del danno direttamente a Verti e non all'assicuratore del veicolo responsabile. La CARD si applica se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli - il conducente non riporta lesioni superiori al 9% d'invalidità - il luogo di accadimento del sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano - i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano - i veicoli sono assicurati con imprese che hanno sede legale in Italia o che esercitano l'assicurazione obbligatoria della R.C. auto aderendo al sistema del risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del codice delle assicurazioni - il sinistro coinvolge un ciclomotore munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006


	<p>Per avvalerti del Risarcimento diretto devi presentare richiesta risarcitoria a Verti tramite raccomandata a/r, mettendo in conoscenza anche l'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto: trovi le indicazioni complete sul sito internet verti.it nella sezione Sinistri, secondo quanto previsto dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni.</p> <p>I termini per la liquidazione del sinistro sono sessanta giorni in caso di soli danni alle cose, oppure novanta giorni in caso di danno alla persona: tali termini decorrono da quando hai richiesto a Verti il risarcimento del danno. I termini per il pagamento da parte di Verti sono quindici giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta.</p> <p>Rimborso del sinistro per evitare il Malus</p> <p>In caso di sinistro con colpa, per evitare maggiorazioni di premio o fruire di riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive del Bonus Malus rimborsando la Compagnia di assicurazione gli importi che ha liquidato per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Puoi usufruire di questa possibilità solo per i sinistri già definiti alla scadenza del contratto. Per conoscere l'importo del rimborso del sinistro puoi contattare il Servizio Sinistri Verti al numero 02 36617100 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ti comunicherà direttamente l'importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento direttamente a Verti, in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria - invierà richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A., in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto. A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà a inviarti via posta al tuo recapito, una lettera indicante l'importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a Consap S.p.A. <p>La richiesta alla Stanza di Compensazione potrà altresì essere effettuata direttamente da te ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma; telefono: 06/85796444; Fax: 06.85796546/547; sito internet: consap.it; indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it</p> <p>Nel caso di scatto del malus dovuto a segnalazione da parte di altra compagnia di assicurazione tramite la così detta procedura di Riciclo dei sinistri tardivi, il contraente puoi evitare le maggiorazioni contattando direttamente l'altra compagnia.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Verti Assicurazioni S.p.A. per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza Stradale si avvale di MAPFRE ASISTENCIA S.A., Compagnia di Assicurazione - Strada Trossi 66 - 13871 VERRONE (BI)</p> <p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni ai sensi dell'art. 2952, Il comma, c.c..</p> <p>Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile secondo quanto previsto dall'art. 2947, III comma, Codice Civile.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto dell'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).</p> <p>Nella garanzia RCA, l'impresa di assicurazione eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista ai sensi dell'art.144 del Codice delle Assicurazioni.</p>

Obblighi dell'impresa	<p>In tema di risarcimento danni da circolazione, Verti è tenuta, secondo quanto previsto dagli articoli 145, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, se ne sussistono le condizioni, a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno ovvero di comunicare i motivi del suo diniego nei termini qui di seguito indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> per i sinistri con soli danni a cose: <ul style="list-style-type: none"> entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, unitamente al "modulo Blu", conosciuto anche come "modulo CAI" (Constatazione Amichevole di Incidente) compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti; entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa e se il "modulo Blu o CAI" è compilato in ogni sua parte, ma firmato unicamente dal richiedente; In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato. <p>2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.</p> <p>I termini per il pagamento da parte di Verti sono quindici giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta.</p>
------------------------------	--

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	<p>Sia la R.C. auto che le altre garanzie aggiuntive eventualmente presenti sul contratto non saranno attive per tutto il periodo della sospensione. Pertanto in caso di sinistro avvenuto durante il periodo di sospensione non sarà operante sul veicolo alcuna garanzia.</p> <p>In caso di sospensione avente durata pari o superiore a 61 giorni la scadenza del contratto verrà prorogata per un periodo pari a quello della sospensione.</p>

 Come posso disdire la polizza?	
Clausola di tacito rinnovo	<p>La polizza Verti ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, non è quindi necessario dare disdetta.</p> <p>L'assicurazione relativa a tutte le coperture inserite in polizza cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla scheda di polizza.</p> <p>Le coperture assicurative restano comunque attive per i 15 giorni successivi alla scadenza.</p>
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto R.C. auto è rivolto ai proprietari di autovetture e a chiunque abbia la necessità di far circolare un veicolo. L'offerta delle garanzie aggiuntive è rivolta a determinati clienti in funzione del loro profilo di rischio.</p>	



Quali costi devo sostenere?

L'acquisto della polizza tramite verti.it o il nostro call center non prevede costi d'intermediazione. La Compagnia riconosce una provvigione media dell'8,52% agli intermediari, solo in caso di loro intervento.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Per contattare l'Ufficio Reclami scrivi una email all'indirizzo reclami@verti.it o invia una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); oppure puoi inviare un fax al numero 02 21725041. Ricorda di specificare sempre il numero di polizza, il numero di preventivo o di sinistro. Puoi anche utilizzare il Modulo Facsimile di Reclamo all'Impresa, reperibile sul sito web www.ivass.it/ "Per i Consumatori", alla sezione Reclami, consultando l'apposita Guida." Il termine massimo per il riscontro al reclamo è pari a quarantacinque giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali :

Mediazione	<p>È previsto il ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria (Legge 9/8/2013, n. 98 che converte e modifica il decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69). Il procedimento s'introduce con domanda da depositare presso un Organismo di mediazione, nel luogo del giudice territorialmente competente, tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.</p>
Negoziazione assistita	<p>L'art. 3, co.1, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162, prevede – quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria – l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno R.C. auto. La procedura ha inizio con l'invito del difensore della parte che intende agire all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l'ausilio e l'assistenza di avvocati.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA ed alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a 15.000€. Si può accedere alla conciliazione in caso di: omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla legge; rifiuto del risarcimento; accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria. Per attivare la Conciliazione Paritetica basta rivolgersi ad una delle Associazioni che hanno aderito all'accordo indicate sul sito dell' Ania. (per maggiori informazioni vedi il sito internet verti.it nella sezione Sinistri - Cosa fare in caso di sinistro).</p> <p>ARBITRATO IRRITUALE: in caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall'assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'assicurato.</p>

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

Procedura FIN-NET: In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

Per questo contratto Verti ha predisposto un'area internet riservata al contraente denominata my Verti, che dopo la sottoscrizione potrai consultare e utilizzare per gestire online la tua polizza.



Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono all'interno del DIP, del DIP aggiuntivo e delle Condizioni di assicurazione.

Per le definizioni specifiche relative alla copertura Assistenza Stradale, si rimanda al rispettivo capitolo nelle Condizioni di assicurazione

» **Accessori di serie**

Installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie

» **Alienazione del veicolo**

Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo

» **Apparecchi fonovisivi**

Radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo

» **Assicurato**

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

» **Assicurazione**

Garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Cod. Civ.

» **Assistenza**

Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro

» **Attestazione sullo stato del rischio o attestato di rischio**

Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato

» **Azione del fulmine**

Effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera

» **Banca dati degli attestati di rischio**

Banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio

» **Banca dati Sita (Sistema Integrato Targhe assicurate)**

Banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assicurativa del veicolo oggetto di contratto

» **Box**

Luogo chiuso e coperto, ad uso esclusivo, dove viene custodito il veicolo

» **Card**

Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto

» **Classe di merito aziendale**

Categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistrosità pregressa (numero di sinistri), per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata

» **Classe di merito CU**

Categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita da IVASS, con proprio Provvedimento, che tutte le imprese devono indicare nell'attestato di rischio, accanto alla classe di merito aziendale, al fine di permettere il confronto tra le offerte assicurative R.C. auto

» **Codice delle assicurazioni**

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 del Codice delle assicurazioni private e successivi regolamenti di esecuzione

» **Contraente**

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto

» **Consap S.p.A.**

Concessionaria servizi assicurativi pubblici.

» **Cose**

Oggetti materiali e/o animali

» **Degrado**

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo

» **Denuncia sinistro**

Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Verti

» **Franchigia**

Cifra fissa espressa in Euro che rimane a carico dell'assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno

» **Furto**

Reato previsto dall'Art.624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicurato a colui che lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

» **Garage**

Luogo custodito e gestito da imprese di vigilanza pubbliche o private

» **Incendio**

Combustione con sviluppo di fiamma

» **Incidente**

Qualsiasi evento accidentale connesso alla circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che: provochi all'autoveicolo danni tali



da determinarne l'immobilizzazione immediata, o ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato

» **Indennizzo**

Importo dovuto da Verti all'assicurato in caso di sinistro, ai sensi delle Condizioni di assicurazione

» **Infortunio**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili

» **Invalidità Permanente**

Perdita o riduzione definitiva e irre recuperabile della capacità di svolgere qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione

» **IUR: Identificativo univoco del rischio**

Codice che consente di aggiornare, nella Banca Dati degli attestati, la Tabella della sinistrosità pregressa del rischio identificato, anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di compagnia di assicurazione

» **IVASS** (già ISVAP)

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n.35.

» **Massimale**

Somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di sinistro

» **Perdita Totale**

Furto totale senza ritrovamento, incendio totale e danni parziali, in caso di riparazione antieconomica, ovvero quando il valore del danno, calcolato secondo le modalità riportate al paragrafo 3.6 "Determinazione dell'ammontare del danno", supera il valore commerciale del veicolo

» **Periodo di osservazione**

Periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo stesso

» **Polizza**

Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato ed è costituito: dalla Scheda di Polizza ed eventuali relative appendici, dal Certificato, dalla Carta verde - se prevista dal contratto- e dal Set Informativo

» **P.R.A.**

Pubblico Registro Automobilistico

» **Premio**

Importo complessivamente dovuto dal Contraente a Verti, determinato in funzione dei dati del contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria

» **Prezzo d'Acquisto**

Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto

» **Procedura di riciclo dei sinistri tardivi**

Procedura automatizzata che, tramite il codice IUR,

consente di trasmettere tra le varie compagnie eventuali sinistri pagati al di fuori del periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto stesso

» **Proprietario**

Intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà

» **Proprietà privata**

Luogo anche all'aperto, ma circondato da recinzione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condominiale

» **Rapina**

Sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

» **Residenza**

Luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia

» **Richiesta danni**

Comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge, in base all' art. 148, procedura di risarcimento e art 149, risarcimento diretto, del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale

» **Risarcimento**

Importo dovuto da Verti al terzo danneggiato in caso di sinistro

» **Risarcimento diretto**

Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente da Verti invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile

» **Rischio**

la probabilità che si verifichi il sinistro

» **Rivalsa**

Diritto esercitato da Verti per recuperare, nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che ha pagato a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto

» **Scoperto**

Importo calcolato in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro

» **Sinistro o caso assicurativo**

Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

» **Società**

Verti Assicurazioni S.p.A.

» **Somma assicurata**

Importo indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo



contrattualmente stabilito

» **Stanza di compensazione**

Ufficio, istituito presso la Consap, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla Card

» **Strada**

Via pubblica o privata aperta alla libera circolazione

» **Surrogazione**

Diritto che Verti ha di sostituirsi all'assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato

» **Tutela Legale**

Garanzia Tutela legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, art. 163-164-173-174 e correlati

» **Unico caso assicurativo**

Fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati

» **Valore a Nuovo**

Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del veicolo

» **Valore Commerciale**

Quotazione riportata dalla rivista specializzata Due Ruote o in caso di veicoli non censiti o di cessazione della sua pubblicazione, la quotazione media di mercato aumentata dal valore commerciale degli optional, se assicurati

» **Veicolo**

Mezzo, ad uso privato, descritto nella Scheda di Polizza e identificato dal numero di targa



1. Norme generali

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO

Le Condizioni di Assicurazione Motociclo Verti sono seguite dall'Informativa sul trattamento dei dati personali secondo il Regolamento (UE) 2016/679.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1.1 Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia

Verti provvede, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private, a accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo, anche al fine di controllarne la coerenza con le esigenze assicurative del cliente.



Cosa si intende per contratto adeguato?

La normativa vigente (regolamento IVASS n. 40/2018 Art.58) prevede la verifica dell'adeguatezza del tuo contratto prima dell'acquisto al fine di rendere la polizza coerente con le tue esigenze assicurative.

Il nostro preventivo è personalizzato sulla base delle tue risposte: controlla la correttezza e veridicità dei dati prima dell'acquisto della polizza e segnala eventuali incongruenze. Solo così potrai ricevere un'offerta tarata sulle tue reali esigenze.

Tali verifiche vengono eseguite principalmente tramite consultazione delle Banche dati pubbliche e private, anche ai sensi dell'art. 134 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

Verti acquisisce, ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, direttamente dalla Banca dati elettronica degli attestati tutte le informazioni relative all'attestazione di rischio.

Se i dati dichiarati nel preventivo non coincidessero con le informazioni fornite dalla Banca dati, Verti potrà richiedere al Contraente l'invio dei documenti indicati al successivo paragrafo 1.5.

In tal caso, non verrà consentita la stipula del contratto sino alla regolarizzazione della posizione, ferme restando le tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode, che oggi le compagnie assicurative sono tenute a svolgere per legge.

Nel caso in cui i dati richiesti in preventivo (diversi

dalla targa e dalla data di nascita del proprietario del veicolo) siano invece acquisiti da Verti tramite il Preventivo Verti-e quindi direttamente dalle banche dati, sarà il Contraente a doverne verificare l'esattezza e ad attivarsi affinché eventuali divergenze possano essere regolarizzate.

Se non emergono anomalie a seguito del controllo della documentazione di cui al successivo par. 1.5, Verti, dopo aver verificato il pagamento, provvede a comunicare la copertura assicurativa alla banca dati Sita (Sistema Integrato Targhe assicurate) e ad avvertire il Contraente che il veicolo oggetto del contratto ha copertura assicurativa valida.

Il certificato di assicurazione è inviato secondo le modalità scelte dal Contraente, ai sensi del regolamento IVASS n.34/2010 e del successivo paragrafo 1.4.-

La trasmissione della Carta verde avverrà su richiesta del Contraente tramite spedizione postale.

In ogni caso il contratto si intende perfezionato solo con il pagamento del premio da parte del Contraente.

Le modalità di pagamento previste sono: la carta di credito, il bonifico bancario, il pagamento rateizzato, salvo approvazione della finanziaria e alle condizioni previste nel sito www.verti.it e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, i documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 Cod. Civ. denominati Buoni Acquisto Polizza Verti, le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo saranno specificate sui Buoni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni stessi. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla Scheda di polizza che è la data di decorrenza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; in caso contrario, ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se è concesso il frazionamento in rate.

Nel caso in cui il contratto preveda il frazionamento in due rate semestrali e il Contraente abbia effettuato il pagamento della prima rata tramite carta di credito, **anche per la rata successiva deve intendersi autorizzato lo stesso metodo di pagamento con addebito automatico 10 giorni lavorativi prima della scadenza della rata, salva la facoltà del Contraente di chiedere, con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi dalla scadenza della rata, l'applica-**



1. Norme generali

zione di differenti modalità di pagamento o l'utilizzo di un'altra carta di credito.

Se il Contraente non paga i premi delle rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 del Cod. Civ.).

1.2 Conservazione della classe di merito maturata



Se il veicolo cambia, posso mantenere la stessa classe di merito?

Sì, vediamo/leggi qui di seguito in quali casi.

1) In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere a Verti che il contratto sia reso valido per altro veicolo appartenente alla stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il proprietario rimanga invariato.

Tale diritto può essere fatto valere anche

- » dal coniuge, persona unita civilmente oppure convivente di fatto
- » in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi.
- » in caso di morte del proprietario del veicolo assicurato anche dagli eredi purché conviventi con il de cuius al momento del decesso
- » In caso di veicolo intestato a portatore di handicap dagli utilizzatori purché registrati sul libretto quali intestatari temporanei per almeno 12 mesi
- » In caso di veicolo acquistato in leasing o noleggio a lungo termine con contratto maggiore di 12 mesi, dagli utilizzatori purché registrati sul libretto del veicolo alienato quali intestatari temporanei da almeno 12 mesi

2) In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente, sempre che il proprietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo contratto per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di Bonus/Malus maturata.

3) In caso di acquisto di ulteriore veicolo appartenente alla stessa tipologia, da parte del medesimo proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), il nuovo contratto è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo

già assicurato, a condizione che il proprietario/locatario (in caso di veicolo acquistato in Leasing) sia una persona fisica (ai sensi e alle condizioni previste dall'art 134 comma 4-bis del Codice delle assicurazioni - Legge n.40 del 02 Aprile 2007 "Bersani").

La documentazione da inviare per il riconoscimento della classe, è descritta nell'**Allegato 1**.

1.3 Duplicato del Certificato e della Carta Verde



Non ho più il certificato e la carta verde: posso avere un duplicato?

Sì: nel caso in cui il certificato o la carta verde si siano accidentalmente deteriorati, persi, rubati o comunque siano venuti a mancare, Verti rilascia un duplicato su richiesta del Contraente. Verti si riserva la facoltà di richiedere, in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

1.4 Invio documentazione e comunicazioni

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da Verti in lingua italiana e possono essere trasmesse dall'impresa al Contraente, e viceversa, tramite posta elettronica o spedizione postale a seconda della modalità scelta dal contraente. Verti provvederà a inviare la corrispondenza nella modalità prescelta obbligandosi a modificarla su semplice richiesta del Contraente.

Nel caso in cui il contratto preveda la Carta verde, il metodo di invio è sempre tramite spedizione postale.

GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI

1.5 Consegna e controllo documenti

Come indicato al precedente par. 1.1, Verti, ai fini della stipula del contratto e nell'ambito delle verifiche precontrattuali di cui all'art. 132 del Codice delle Assicurazioni, potrebbe richiedere al Contraente l'invio della documentazione necessaria alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di preventivo. Potranno, in particolare, a titolo esemplificativo, essere richiesti:

- » copia del libretto di circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà;
- » eventuali dichiarazioni ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ.
- » ulteriore documentazione descritta nell'**Allegato 1**.

Il contraente potrà richiedere a Verti la rivalutazione della classe di merito assegnata, previa



1. Norme generali

rettifica o aggiornamento dei dati presenti nella banca dati di riferimento.

Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione dello stato di rischio non risulti presente nella banca dati, Verti acquisisce direttamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito

1.6 Mancata consegna dei documenti

Ricorda di inviare i documenti richiesti da Verti

Nel caso in cui il Contraente non provveda ad inviare i documenti eventualmente richiesti nel precedente articolo 1.5, il contratto potrà essere assegnato alla classe 18 di Bonus/Malus, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

1.7 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula ma prima della verifica di un sinistro

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto ma prima della accadimento di un sinistro, Verti dovesse scoprire dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, la stessa si riserva di agire ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. e pertanto di dichiarare, entro il termine di tre mesi decorrente dal giorno in cui abbia conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza quindi:

- » di impugnare la polizza ed agire per l'annullamento del contratto (ove il contraente abbia agito con dolo o colpa grave);
- » di recedere dal contratto (ove il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave).

A titolo di esempio, le dichiarazioni inesatte potrebbero riguardare il luogo di residenza, comune o provincia, del proprietario/assicurato o le caratteristiche tecniche del veicolo.

In tali casi Verti ha comunque diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso sino al momento in cui la Compagnia impugna il contratto dichiarando di recedervi. In ogni caso, Verti ha diritto al premio dovuto per il primo anno.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.:

- » laddove i documenti definitivi di polizza (Certificato di assicurazione e eventuale Carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA;

- » laddove invece i documenti definitivi di polizza (Certificato di assicurazione e eventuale Carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Verti, la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

1.8 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, il risarcimento o l'indennizzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, - 1893 e - 1894 del Cod. Civ.:

- » non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave
- » sono dovuti, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.

Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Verti eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'eventuale inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dall'art 144 del Codice delle assicurazioni.

In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte di Verti, tramite l'invio di una raccomandata con un preavviso di 15 giorni.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.:

- » laddove i documenti definitivi di polizza (Certificato di assicurazione e eventuale Carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA;
- » laddove invece i documenti definitivi di polizza (Certificato di assicurazione e eventuale Carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Verti la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

1.9 Aggravamento di rischio

Per l'intera durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare a Verti qualsiasi variazione dei dati che possa modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché



1. Norme generali

la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Verti, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali.

1.10 Conducente di età inferiore a 26 anni La Copertura Responsabilità Civile Auto opera nei casi in cui alla guida del veicolo vi sia un conducente di età maggiore a 26 anni. Il Contraente potrà comunque richiedere che la copertura non abbia limitazioni di guida.

Qualora al momento del sinistro il veicolo risultasse guidato da un conducente di età inferiore a 26 anni e le coperture non fossero prestate senza limitazioni di guida, Verti potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa, ai sensi dell'Art 144 del Codice delle Assicurazioni, per ogni somma che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni relative al difetto di copertura.

Verti non eserciterà il diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo al momento del sinistro, sia guidato da un addetto alla riparazione del veicolo stesso nell'esercizio delle sue funzioni oppure nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

1.11 Garanzie "Danni al Veicolo"

Nel caso in cui il Contraente abbia acquistato una delle seguenti Garanzie "Danni al Veicolo" (capitolo 3):

» Incendio e Furto (par. 3.1);

Verti potrà procedere a ispezionare il veicolo assicurato, nei termini e con le modalità di seguito descritte

Successivamente all'avvenuto perfezionamento del contratto, Verti provvede a prendere contatto con il Contraente il quale deve rendere disponibile il veicolo per l'ispezione entro e non oltre i successivi cinque giorni lavorativi.

Dopo l'ispezione, il perito provvede a redigere un verbale nel quale verranno analiticamente elencati gli eventuali danni preesistenti alla stipula del contratto.

In caso di richiesta di perizia da parte della Compagnia, il contratto si risolverà parzialmente di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. con riferimento alle Garanzie "Danni al veicolo" se il Contraente:

a) si rifiuta di far ispezionare il veicolo o co-

munque oltre il termine massimo sopra indicato

b) non si presenta all'appuntamento concordato per l'ispezione del veicolo, salvo il caso di serio impedimento giustificato per iscritto.

Qualora le garanzie Danni al Veicolo vengano risolte, Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alle garanzie Danni al Veicolo per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

MODIFICHE AL CONTRATTO

1.12 Adempimenti necessari

Il Contraente può apportare delle modifiche al contratto alle seguenti condizioni:

- » deve aver già inviato i documenti richiesti al par 1.5
- » deve aver già effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti

Le modalità con le quali il Contraente può apportare le modifiche sono illustrate nella tabella riportata nell' **Allegato 2**.

1.13 Sostituzione con un altro veicolo



Cosa succede se cambio il veicolo?

Ferme le condizioni indicate al par. 1.2 Conservazione della classe di merito maturata, il **Contraente può**, in corso di contratto, **sostituire il veicolo assicurato** con conseguente conguaglio del premio, **mantenendo la classe di merito maturata**.

Verti invierà i nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto originario.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde, se prevista in contratto, del veicolo precedentemente assicurato.

Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia, il contratto verrà assegnato:

- » alla classe di merito di Bonus/Malus 14, nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia un motociclo, un ciclomotore o un Taxi;
- » alle forme tariffarie Franchigia Fissa ed assoluta e Tariffa Fissa, nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare appartenga a una tipologia differente da motociclo, ciclomotore e Taxi; per maggiori informazioni, vedi il Set Informativo Multisetore, disponibile sul sito internet www.verti.it.



1.14 Sospensione delle garanzie in corso di contratto



Posso sospendere la polizza?

Sì, il Contraente può sospendere le garanzie in corso di contratto per un'unica volta all'interno dell'annualità assicurativa, **purché il periodo di assicurazione in corso con premio pagato abbia la durata residua di almeno 30 giorni**. La scadenza del contratto verrà prorogata per un periodo pari a quello della sospensione solo nel caso in cui la stessa abbia avuto durata pari o superiore a 61 giorni.

La sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente invia la richiesta di sospensione corredata dalla dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta verde (se prevista in contratto) o dalla data successiva richiesta dal Contraente.

La riattivazione del contratto avviene su richiesta del Contraente al costo di €15 e può essere richiesta anche per altro veicolo, fermo quanto disposto dal par. 1.2 Conservazione della classe di merito maturata e del pagamento dell'eventuale integrazione di premio.

La riattivazione prevede l'emissione dei nuovi documenti.

Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso anche il periodo di osservazione relativo alla regole evolutive del Bonus/Malus che riprende a decorrere dal momento della riattivazione stessa.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia.

Qualora il Contraente richieda la risoluzione del contratto per alienazione, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo avvenuti contestualmente o successivamente alla sospensione del contratto e regolarmente documentati, Verti rimborserà la parte di premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. Il Contraente ha facoltà di ottenere tale rimborso anche successivamente allo scadere del termine massimo di sospensione di 12 mesi, purché la richiesta venga effettuata entro 24 mesi dalla data di sospensione. **Non è consentita la sospensione per i contratti vincolati a seguito di leasing, salvo autorizzazione della società vincolataria.**

1.15 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, il Contraente può decidere di cedere anche il contratto. La richiesta di cessione di contratto dovrà avvenire contestualmente al passaggio di proprietà o comunque entro il termine massimo di sette giorni dallo stesso.

In tal caso Verti prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per assicurare lo stesso veicolo, il nuovo proprietario del veicolo dovrà stipulare un nuovo contratto a cui verrà applicata la classe di merito 14.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato e la carta verde (se prevista in contratto) in suo possesso.

Nel caso in cui il trasferimento di proprietà del veicolo assicurato non comporti la cessione del contratto, Verti provvederà ad aggiornare il contratto inserendo i dati del nuovo proprietario e assegnando la classe di merito 14.

Il Contraente è tenuto a distruggere la carta verde, se prevista in contratto, e il certificato in suo possesso.

1.16 Risoluzione del contratto

1) Il contratto può essere risolto:

» su richiesta del Contraente, in caso di cessazione del rischio (vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo).

Il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato.

» in caso di furto.

Il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle autorità competenti

» in caso di consenso tra Verti ed il Contraente.

Il contratto è risolto in assenza di sinistri di qualsiasi tipo e dalla data di invio della richiesta di risoluzione consensuale, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde, (se prevista in contratto).

In tutte le ipotesi sopra indicate, Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale.

Fatto salvo il caso di furto, **il Contraente è tenuto a distruggere il certificato e la carta verde in suo possesso, se prevista in contratto.**



1. Norme generali

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche nel caso di richiesta di risoluzione per documentata consegna in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente è tenuto a fornire a Verti il documento comprovante la consegna in conto vendita allegando ad esso la richiesta di risoluzione del contratto e la dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde, se prevista dal contratto. Il rimborso del premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto sarà calcolato dalla data della consegna in conto vendita del veicolo e verrà effettuato solamente alla ricezione di tutta la documentazione richiesta.

2) **Il contratto deve essere risolto** in caso di decesso del proprietario del veicolo e conseguente trasferimento di proprietà ad un erede non convivente con il de cuius all'atto del decesso.

In questo caso Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà all'erede legittimo la parte di premio relativa a tutte le garanzie presenti nel contratto ad esclusione di Assistenza Stradale e Tutela Giudiziaria al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, la quale dovrà essere inviata unitamente alla seguente documentazione:

- » dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde, se prevista in contratto
- » certificato di morte
- » documento comprovante la qualità di erede
Laddove il Contraente di polizza sia persona diversa dal proprietario del veicolo, il rimborso verrà evaso a suo favore a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, la quale dovrà essere inviata unitamente alla seguente documentazione:
- » dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde, se prevista in contratto
- » certificato di morte

1.17 Obbligo distruzione di Certificato e Carta verde

La disposizione contenuta nel presente paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di provvedere alla distruzione di certificato e carta verde, (se prevista in contratto).

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato e Carta verde è tenuto a rimborsare integralmente

quanto eventualmente pagato da Verti ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

1.18 Reclami

Ricordiamo che è sempre consigliabile prima di inoltrare reclamo, rivolgersi direttamente alle strutture aziendali di riferimento:

- » **Servizio Sinistri** (denuncia e informazioni)
- » **Servizio Clienti** (assistenza post stipula e modifiche di polizza)
- » **Servizio Rinnovi** (assistenza per rinnovo della polizza) disponibili al numero 02.36617100

Di seguito si riporta la procedura da seguire per l'inoltro dei reclami, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24 del 19 Maggio 2008, e successive modifiche.

In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, i Clienti Verti potranno contattare l'**Ufficio Reclami** via e-mail all'indirizzo reclami@Verti.it; scrivere una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); oppure inviare un fax al numero 02.21725041, specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro (potrà essere utilizzato apposito Modulo Facsimile reperibile sul sito web www.lvass.it/"Per i Consumatori", alla sezione Reclami, consultando l'apposita Guida). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma fax 06.42.133.206, corredando l'esposto, inoltrato mediante apposito Modulo Facsimile disponibile sul sito www.lvass.it/"Per i Consumatori", alla sezione Reclami, con: nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventuale recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela. Sarà inoltre necessario allegare copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e copia dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Successivamente l'IVASS, ricevuto il reclamo, avvia l'attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni; acquisisce notizie se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono fornire riscontro entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'IVASS può chiedere all'impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante,



1. Norme generali

trasmettendo copia della risposta all'IVASS. Qualora la risposta fornita dall'impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta l'IVASS interviene fornendo una apposita informativa al reclamante a conclusione dell'attività istruttorie posta in essere. In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all'impresa di fornire risposta al reclamante, l'IVASS comunica l'esito dell'attività istruttorie entro il termine massimo di 90 giorni dall'acquisizione degli elementi di valutazione necessari al reclamo.

In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, di cui all'art.132 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, i termini di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 6 del Regolamento 24 del 19 Maggio 2008, sono dimezzati.

In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dandone notizia al reclamante. L'IVASS riporta sul proprio sito internet (www.ivass.it) informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie relative allo stato di trattazione dei reclami presentati. L'IVASS non è competente a conoscere reclami relativi alla quantificazione dei danni e all'attribuzione di responsabilità ove questi implicino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controversia potrà essere risolta tra le parti in via stragiudiziale, mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanti all'Autorità Giudiziaria. Non rientrano inoltre nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Per controversie derivanti dal presente contratto l'azione in giudizio è subordinata, quale condizione di procedibilità, all'esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010.

Per controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da R.C. auto, l'azione in giudizio è invece subordinata, quale condizione di pro-

cedibilità, all'esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai sensi della L. 162/2014.

1.19 Regime fiscale

Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:

GARANZIE	IMPOSTE
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	*23.00%
INCENDIO E FURTO	13.50%
INFORTUNI DEL CONDUCENTE	2.50%
TUTELA GIUDIZIARIA	12.50%
ASSISTENZA STRADALE	10.00%

* comprensivo del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) del 10.50%.

Avvertenza: in base all'art.17 del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, le province possono variare l'aliquota base della Responsabilità Civile Auto con un'oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Per verificare l'aliquota applicata dalla provincia di residenza del proprietario del veicolo si rimanda al sito internet del governo www.finanze.gov.it.

1.20 Diritto d'accesso agli atti d'impresa

Verti, ai sensi dell'art. 146 del codice delle assicurazioni e del relativo regolamento attuativo decreto ministeriale n. 191/2008 provvede a gestire la richiesta di accesso agli atti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei documenti tramite lettera raccomandata alla residenza del contraente/assicurato.

1.21 Incidenti stradali con controparti estere

L'assicurato, dopo aver sporto denuncia telefonica secondo le modalità illustrate nel DIP Aggiuntivo alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?" dovrà procedere come di seguito dettagliato.

Incidente sul territorio italiano con controparte estera

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo con targa estera, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A.R. da indirizzare in Corso Sempione 39, 20145 Milano oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec.uci.it. L'UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.

Si ricorda che l'UCI non ha alcuna competenza

1. Norme generali



per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera.

Incidente sul territorio estero con controparte estera

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veicolo con targa estera, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al "Bureau" dello stato dove è avvenuto l'incidente (organismo equivalente all'UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l'assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 06.85796270 - indirizzo email richieste.centro@consap.it - indirizzo PEC centroinformazioni@pec.consap.it - www.consap.it). Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet <http://www.consap.it/servizi-assicurativi/centro-di-informazione/>. Si ricorda che, in questa casistica, l'UCI non ha alcuna competenza.

Incidente sul territorio estero con controparte non identificata o non assicurata

In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A.: dal 2003 la Consap, quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese residenti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.

Disposizioni di legge

1.22 Oneri fiscali e di legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.23 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Si raccomanda l'uso dei presidi di sicurezza obbligatori (art. 171 e 172 del Codice della Strada).

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Verti è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente Set Informativo.

Eventuali aggiornamenti o variazioni al presente Set Informativo, verranno pubblicati sul sito internet www.Vertit.it.

Amministratore Delegato
Enrique Flores-Calderón

Enrique Flores - Calderón

2. Responsabilità Civile Auto



Verti si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, dalla circolazione del veicolo descritto nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico.

Il Contratto è stipulato in forma tariffaria Bonus/Malus, la quale prevede:

- » Riduzioni di premio in assenza di sinistri nel periodo di osservazione
- » Maggiorazioni di premio in presenza di sinistri nel periodo di osservazione o nel caso in cui Verti abbia ricevuto da parte di altra compagnia di assicurazione, tramite la c.d. procedura di "riciclo" dei sinistri "tardivi", indicazione che il veicolo è stato coinvolto in sinistri, pagati fuori dal periodo di osservazione, che hanno dato luogo a pagamenti per risarcimenti per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato

2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti

Ci sono delle condizioni aggiuntive nella tua polizza: vediamole in dettaglio.

» Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, Verti limiterà la rivalsa nei confronti dell'assicurato, del proprietario e del conducente a € 2.500,00.

» Responsabilità civile trasportati

Il contratto copre la responsabilità civile dei trasportati nel caso essi procurino involontariamente danni a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso. La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria.

» Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita

Verti, in parziale deroga di quanto già disposto sulla garanzia R.C. auto nel DIP alla sezione "Ci sono limiti di copertura?" rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia, qualora il conducente, pur essendo in possesso di idonea pa-

tente, abbia involontariamente omesso di:

- » rinnovarla, ma ne ottenga il rinnovo entro sei mesi dalla data del sinistro.
- » effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma ne ottenga il rilascio entro sei mesi dalla data del sinistro

2.2 Estensione territoriale



Dove posso circolare con la mia polizza?

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e della Serbia.

Verti, a seguito della richiesta del Contraente, invierà la Carta verde, durante il periodo di validità della polizza.

L'elenco degli Stati nei quali è operante la carta verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, è riportato nel documento stesso.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

2.3 Gestione delle vertenze

Verti assume a nome dell'assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, fino a quando ne ha interesse, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, incaricando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. Verti non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa incaricati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.



Le garanzie descritte in questa sezione sono valide solo se riportate nella scheda di polizza e sono prestate, per ciascun sinistro, con applicazione dello scoperto e relativo minimo o della franchigia pattuiti e indicati nella scheda di polizza.

3.1 Incendio e furto

Verti, nei limiti e alle condizioni che seguono, risarcisce per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato:

- » da incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione;
- » a seguito di furto, consumato o tentato, e rapina. Sono compresi i danni causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso, con esclusione di furto di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio;
- » conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni agli pneumatici.

3.2 Esclusioni per le garanzie Incendio e Furto L'assicurazione non comprende i danni di seguito riportati:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, incendio doloso;
- c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo di energia nucleare o di radioattività insorto in qualunque modo, controllato o meno, ;
- e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
- g) indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa;
- h) derivanti da furto per i quali non sia stato

impiegato, durante l'abbandono temporaneo del veicolo, un efficace congegno di bloccaggio; altresì non opera nel caso di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione sul veicolo o in prossimità dello stesso;

- i) da furto di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio;
- j) subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall'art.214 del vigente Codice della strada.

3.3 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio

Verti, a ogni eventuale proposta di rinnovo annuale, effettuerà l'adeguamento automatico del valore assicurato, in base a quanto riportato dalla rivista Due Ruote. L'adeguamento automatico non sarà effettuato in caso di veicoli non censiti o non pubblicati su Due Ruote

3.4 Riduzione e integrazione del valore assicurato

In caso di sinistro il valore assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.

Su richiesta del Contraente, il valore assicurato viene integrato da un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante il pagamento del relativo rateo di premio spettante a Verti.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

3.5 Riparazioni

L'assicurato non può provvedere alla riparazione senza aver ricevuto l'assenso da Verti, salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa e nell'officina idonea più vicina, e nel caso in cui faccia riparare il veicolo presso un'officina meccanica convenzionata con Verti. Verti ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo, corrispondendo all'assicurato il valore al netto degli scoperti o franchigie eventualmente previste dal contratto.

3.6 Determinazione dell'ammontare del danno

Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i criteri di seguito riportati:

In caso di perdita totale

se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di pri-

3. Danni al veicolo



ma immatricolazione del veicolo, l'ammontare del danno è pari al prezzo d'acquisto del veicolo con il limite della somma assicurata.

se la perdita totale si verifica successivamente, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro con il limite della somma assicurata;

In caso di danno parziale

L'ammontare del danno si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire, con il limite massimo del 50% salvo particolari condizioni di usura. In deroga a quanto sopra, se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d'acquisto e il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata, salvo per alcune parti particolarmente soggette ad usura quali pneumatici, batterie, motore e suoi componenti.

Se, al momento del sinistro:

- » il valore commerciale del veicolo è superiore a quello assicurato, l'indennizzo sarà calcolato in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori;

- » il valore dell'indennizzo contrattualmente stabilito è superiore al valore commerciale, il danno parziale sarà liquidato come perdita totale

Per qualsiasi veicolo:

nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso in cui la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge;

- » **dall'ammontare del danno è detratto l'importo di eventuali scoperti e franchigie indicate nella Scheda di Polizza e, in caso di mancata revisione del veicolo, il costo della revisione;**

- » non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione.

- » La corresponsione dell'indennizzo relativo al valore degli apparecchi fonovisivi assicurati indicati sulla Scheda di Polizza è subordinata alla dimostrazione della loro effettiva installazione, a mezzo di comunicazione fiscale regolare,

- » Relativamente agli apparecchi fonovisivi non costituenti dotazione di serie, ma stabilmente fissati al veicolo, e ai danni causati al veicolo per la loro asportazione, il pagamento dell'indennizzo è quantificata in misura non superiore al 5% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro

3.7 Norme per la Liquidazione dei danni

L'indennizzo del danno è subordinato alla ricezione della specifica documentazione

Vediamo qui di seguito i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.

1. Furto o rapina:

- » **originale o copia autentica della denuncia** inoltrata all'Autorità competente; qualora l'evento si sia verificato all'estero, la denuncia deve essere effettuata all'Autorità straniera che a quella Italiana;

- » **estratto cronologico e certificato di proprietà** (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;

- » **chiavi originali** del veicolo e, se dichiarato dal cliente e riportato sulla Scheda di Polizza, dei dispositivi elettronici di avviamento.

- » Verti, inoltre, ha facoltà di verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrispondenza con il veicolo assicurato delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento, acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti;

- » **certificato di chiusa inchiesta** rilasciato dal Tribunale, attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato; Verti ha facoltà di richiedere tale documento solo per i procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'art. 642 del Codice penale.

2. Incendio:

- » **copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità** competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco. Qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata all'Autorità straniera che a quella Italiana;

- » **estratto cronologico e il certificato di proprietà** (CDP) rilasciati dal P.R.A., con annotata la perdita di possesso;

- » **chiavi originali** del veicolo e se dichiarato dal cliente in quanto riportato sulla Scheda di Polizza, dei dispositivi elettronici di avviamento.

- » Verti, inoltre, ha facoltà di verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrispondenza con il veicolo assicurato delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento.

- » è data facoltà a Verti di richiedere all'assicurato il **certificato di chiusa inchiesta** rilasciato dal Tribunale, attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di

3. Danni al veicolo



archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

2.1 Incendio totale:

- » **copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità** competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco; qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- » **estratto cronologico e il certificato di proprietà** (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
- » **chiavi originali** del veicolo e se dichiarato dal cliente in quanto riportato sulla Scheda di Polizza, dei dispositivi elettronici di avviamento.
- » Verti, inoltre, ha facoltà di verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrispondenza con il veicolo assicurato delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento.
- » è data facoltà a Verti di richiedere all'assicurato il **certificato di chiusa inchiesta** rilasciato dal Tribunale attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato;

In caso di furto e/o rapina totale e/o incendio totale il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro. Verti ha inoltre facoltà, in caso di furto totale, di richiedere che l'assicurato fornisca:

- » una procura notarile a vendere per consentire a Verti di venire in possesso del veicolo ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione;
- » un'autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione.

3. infortunio:

- » il primo e gli eventuali ulteriori certificati medici ed i documenti necessari alla valutazione e alla liquidazione del danno.

In tutti i casi di perdita totale del veicolo:

- » dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati, fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà. È inoltre facoltà di Verti di richiedere l'estratto cronologico e il certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la demolizione.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o, in caso di sinistro che si riferisca alla Responsabilità Civile, il diritto di Verti di rivalersi in tutto o in parte per le som-

me che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

3.8 Liquidazione dei danni – Nomina dei periti

In caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

3.9 Recupri

L'assicurato è tenuto a informare Verti non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Le spese di recupero e custodia restano a carico dell'assicurato.

4. Infortuni del conducente



La garanzia Infortuni del conducente è operante solo se inserita nella Scheda di polizza ed è prestata per ciascun sinistro, fino al massimale indicato.

4.1 Oggetto

Verti indennizza l'assicurato, alle condizioni descritte qui di seguito, per gli infortuni che determinino la morte o l'invalidità permanente, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. L'assicurazione comprende anche gli infortuni:

- » avvenuti in caso di fermata, durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia;
- » derivanti da imperizia o negligenza;
- » subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.

4.2 Delimitazioni della copertura

Non rientrano nella copertura gli infortuni subiti un conducente:

- a) non abilitato alla guida, secondo le norme e le disposizioni in vigore;
- b) di età inferiore ai 26 anni, se escluso dalla copertura di polizza;
- c) nel caso in cui il motociclo sia utilizzato come scuola guida, se non sono rispettate le disposizioni di legge in vigore;
- d) che si trovi:

» in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente

» sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;

e) che subisca un infortunio in conseguenza di proprie azioni delittuose o nel caso in cui utilizzi il veicolo contro la volontà del proprietario;

f) che subisca un infortunio a seguito di partecipazione a imprese temerarie;

g) che subisca un infortunio mentre si trova alla guida del veicolo durante la partecipazione a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;

h) che subisca un infortunio in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto;

i) avvenuti in conseguenza di sviluppo - co-

munque infortunio, controllato o meno - di energia nucleare;

j) che subisca un infortunio in caso di suicidio o tentato suicidio;

k) che subisca un infortunio in fase di salita e discesa dal motociclo;

l) che subisca un infortunio con invalidità permanente di grado pari o inferiore al 8% del totale.

4.3 Criteri di indennizzabilità

Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che se l'evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti, concorrenti o sopravvenute all'infortunio.

4.4 Indennizzo in caso di morte

Verti corrisponde la somma assicurata agli eredi dell'assicurato in parti uguali, se la morte si verifica entro due anni dal giorno del sinistro, anche successivamente alla scadenza della polizza; nel caso in cui, invece, il conducente morisse successivamente al pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente, gli eredi del conducente hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per l'invalidità permanente.

L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello d'invalidità permanente.

Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

4.5 Indennizzo in caso di invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato in base alle percentuali contenute nella seguente tabella ANIA.

4. Infortuni del conducente



MENOMAZIONI	Percentuale d'invalidità permanente		
	Arto dominante		Arto non dominante
Perdita della facoltà visiva di un occhio		25	
Cecità completa bilaterale		100	
Sordità completa monolaterale		10	
Sordità completa bilaterale		40	
Perdita completa della voce		30	
Stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
Perdita di un rene		15	
Perdita della milza		8	
Perdita dell'arto superiore	70		60
Perdita dell'avambraccio o della mano	60		50
Perdita di tutte le dita di una mano	60		50
Perdita del pollice	18		16
Perdita dell'indice	14		12
Perdita del medio	8		6
Perdita dell'anulare	8		6
Perdita del mignolo	12		10
Perdita della falange ungueale del pollice	9		8
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano		1/3 del dito	
Perdita della coscia al di sopra della sua metà		70	
Perdita della coscia al di sotto della sua metà		60	
Perdita di tutta la gamba		50	
Perdita di un piede		40	
Perdita di un alluce		5	
Perdita di ogni altro dito del piede		1	
Anchilosi dell'anca con arto in estensione e in posizione favorevole		35	
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi		25	
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno		15	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale		12	

4. Infortuni del conducente



Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale	5	
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12 ^a vertebra dorsale	10	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare	10	
Esiti di frattura di una vertebra sacrale	3	
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente	5	
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo	2	

Nei casi di menomazioni non considerate in tabella, i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella.

In caso di mancinità, saranno applicate al lato sinistro le percentuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari o inferiore al 8% del totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente.

La percentuale del 8% si intende ridotta al 7% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

Nel caso in cui la percentuale d'invalidità accertata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l'intera somma assicurata.

4.6 Controversie – Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sul grado d'invalidità permanente possono essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti.



5. Tutela giudiziaria

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza.

5.1 Oggetto dell'assicurazione

1. Verti, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza.**

2. Tali oneri sono:

- » le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo
- » le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Verti, ai sensi del Par.5.6 comma 4
- » le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Verti ai sensi del Par. 5.6 comma 5
- » le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale)
- » le spese di giustizia
- » il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del paragrafo 5.4 comma 3.

5.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a :

- » regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - » ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. Verti non si assume il pagamento di:
- » multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - » spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 54) Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

5.3 Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**

per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

Trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza nel caso di controversie contrattuali

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Verti, nei modi e nei termini del Par. 5.4, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che, nel momento della stipulazione dell'assicurazione, la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta dal Contraente.

5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**

- » vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- » indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

5.4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato **deve immediatamente denunciare a Verti al numero 02 36617010 (o tramite l'indirizzo di posta elettronica denuncetutelalegale@verti.it)** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire a Verti notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo a Verti contemporaneamente alla



5. Tutela giudiziaria

denuncia del caso assicurativo.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Verti lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Verti.

5.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- » informare immediatamente Verti in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- » **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

5.6 Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Verti si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 1.4

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se **l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

4. L'Assicurato **non può addvenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarie che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Verti.**

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con Verti.**

6. Verti non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Verti, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Verti avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

5.7 Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. Spettano invece a Verti, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

5.8 Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione la garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida la relativa assicurazione Responsabilità civile motociclo cui si riferisce.

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

5.9 Assicurati

Le garanzie previste al Par. 5.1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate:

» **al Proprietario, al Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.

» In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. Il Contraente **deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono per:

» **il Contraente-Assicurato**, come persona fisica, il coniuge e i figli minori

» **i conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia** quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, **siano coinvolti in incidenti stradali.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.



5.10 Prestazioni garantite

Le garanzie previste al Par. 5.1 "Oggetto dell'Assicurazione" vengono prestate fino ad un massimale di € 7.000 per caso assicurativo senza limite annuo, per le seguenti prestazioni:

» Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi**.

In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita **limitatamente ai sinistri stradali gestiti con la "Procedura di risarcimento" (art. 148 D.Lgs. n. 209/0005)**.

Quanto sopra, opera a parziale deroga di quanto disposto dal Par. 5.11 "Esclusioni" lett. i) nel solo caso di violazione dell'Art. 186 NCdS (guida sotto l'influenza dell'alcool).

» Sostenere la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale**. La garanzia è operante dalla richiesta di comunicazione delle iscrizioni di cui al registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) o dal momento della notifica dell'informazione di Garanzia (art. 369 c.p.p.) o dalla notifica della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.).

» Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso**.

Verti provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire a Verti il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera **a parziale deroga della lettera a) Par. 5.11 "Esclusioni" limitatamente alla materia amministrativa**.

» **Errata variazione dei punti** Ricorso verso l'illegittima variazione di punti, comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.

» L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero**.

5.11 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici,

atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione;

d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

e) per fatti dolosi delle persone assicurate;

f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche;

i) nei casi di violazione degli art. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;

j) per fatti derivanti da partecipazione a gare, competizioni sportive e relative prove;

k) nei casi di controversie con Verti;

l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura "Procedura di risarcimento diretto" Art. 149 Codice delle Assicurazioni;

n) per i soli danni a cose in sinistri avvenuti in Italia con veicolo non identificato.



Le garanzie della presente sezione è operante solo se richiamate sulla Scheda di Polizza.

PREMESSA

Verti Assicurazioni S.p.A. per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza Stradale si avvale di MAPFRE ASISTENCIA S.A., Compagnia di Assicurazione - Strada Trossi 66 - 13871 VERRONE (BI)

DEFINIZIONI

Qui di seguito si trovano alcune definizioni dei principali termini tecnici che compaiono in questa sezione.

Assicurato

Conducente del Veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona, gli occupanti del Veicolo, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del Veicolo assicurato

Assistenza

Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro

Guasto

Danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/elettriche, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali

Incidente

Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato

Istituto di cura

Ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche per cure dietologiche ed estetiche, i gerontocomi e gli ospizi per anziani

Struttura Organizzativa

Struttura di MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Compagnia di assicurazione – Strada Trossi, 66 – Verone (BI), costituita da personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Tale struttura, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Verti Assicurazioni S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e ad organizzare ed erogare, con costi a carico di Verti Assicurazioni S.p.A., le prestazioni di assistenza

previste in polizza

Veicolo

Motociclo di oltre 50 cc a uso proprio (esclusi i Veicoli in locazione o a noleggio) regolarmente assicurato con Verti Assicurazioni S.p.A. con polizza RCA

Viaggio

Qualunque trasferimento dell'Assicurato in Italia (inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino), ad oltre 50 Km dalla sua residenza o all'estero nei Paesi indicati nel paragrafo 6.5 "Estensione territoriale"

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

6.1 Oggetto

La Società garantisce le prestazioni di Assistenza, in base al pacchetto di garanzie prescelto e richiamato sulla Scheda di Polizza, a favore dell'Assicurato.

In caso di sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all'erogazione delle prestazioni, contattando il numero 02 36617099.

6.1.1 Soccorso stradale

1. Officina Mobile - Riparazioni sul posto

Qualora a seguito di guasto, esaurimento della batteria, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, smarrimento o rottura delle chiavi del Veicolo, blocco della serratura per furto parziale o congelamento, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di sinistro e la possibilità di effettuare piccoli interventi di riparazione sul luogo del fermo che consentano al Veicolo di riprendere la marcia, verificherà la disponibilità di un'Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il Veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Traino". La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 150,00.**

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'emergenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Per i soli casi di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso restano a carico della Società fino al raggiungimento del massimale sopra indicato purché la riparazione avvenga sul luogo di fermo, in caso di intervento di officina mobile,

o presso la sede del soccorso stradale intervenuto, in caso di traino.

2. Traino

In caso di:

- » guasto, foratura, scoppio, squarcio dello pneumatico, errato rifornimento, congelamento del carburante, smarrimento o rottura delle chiavi del Veicolo, esaurimento della batteria, blocco della serratura per furto parziale o congelamento

- » incidente
- » incendio
- » tentato furto
- » tentata rapina

la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà, senza alcun esborso da parte dell'Assicurato, a trasportare il veicolo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina/all'officina della Rete di Assistenza più vicina al luogo dell'immobilizzo oppure al luogo indicato dall'Assicurato, purché questo si trovi entro 40 Km (andata e ritorno) di tragitto dal luogo del fermo del Veicolo.

Qualora l'immobilizzo avvenga all'estero, il veicolo sarà trasportato all'officina della rete di assistenza oppure all'officina di competenza più vicina al luogo dell'immobilizzo.

In caso di trasporto del veicolo, l'assicurato sarà messo in condizioni di sicurezza.

In caso di chiusura del punto di assistenza di destinazione (ore notturne o giorni festivi), il trasporto sarà effettuato negli orari successivi di apertura e la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del Veicolo per un massimo di 72 ore.

La società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro, restano a carico dell'Assicurato eventuali costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo.

Per i soli casi di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso restano a carico della Società purché la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto e comunque entro il massimale sopra indicato.

3. Recupero del Veicolo fuori strada

Qualora in caso di:

- » guasto, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico,
- » incidente,
- » incendio,

il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezz-

zo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di Euro 150 per Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree a essa equiparate (percorsi fuoristrada).

6.1.2 Rientro dei passeggeri o proseguimento del Viaggio

Qualora a seguito di

- » guasto, incidente, incendio, tentato furto o tentata rapina, avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto e ciò comporti un tempo di riparazione superiore alle 32 ore, su conforme comunicazione fatta dall'Officina/carrozzeria presso cui è in riparazione il mezzo
- » oppure in caso di furto o rapina totali la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà e terrà a proprio carico, **fino a un massimo complessivo di € 250,00** le spese per il rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla propria residenza oppure il proseguimento del viaggio fino alla destinazione originariamente programmata mettendo a loro disposizione
- » un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica)
- » un veicolo ad uso privato, senza autista, di categoria "C" a chilometraggio illimitato, comprendente le coperture assicurative obbligatorie. Tale autovettura sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio convenzionata e durante il normale orario di apertura della stessa **(servizio erogabile solo in Italia)**

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Il veicolo sarà messo a disposizione alle condizioni di assicurazione previste dalla società di noleggio, la quale potrà richiedere all'Assicurato un deposito cauzionale tramite l'esibizione di una carta di credito in corso di validità.

6.1.3 Spese di Albergo

Qualora a seguito di guasto, incidente, errato rifornimento, incendio, furto o rapina tentati o totali, avvenuto in viaggio, il Veicolo resti immobilizzato e non possa essere riparato in giornata e l'Assicurato desideri attendere sul posto la



conclusione della riparazione, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà alla sistemazione dell'Assicurato in un albergo del luogo, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino a un massimo di 2 notti e comunque **per un limite massimo complessivo di € 150. Il costo eccedente il massimale previsto verrà regolato dall'Assicurato direttamente all'albergatore.**

6.1.4 Recupero del Veicolo Riparato

Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio, tentato furto o tentata rapina avvenuto ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato il Veicolo debba restare immobilizzato per oltre 32 ore, su conforme comunicazione fatta dall'Officina/carrozzeria presso cui è in riparazione il mezzo, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata in treno (prima classe) o se il viaggio supera le 6 ore, in aereo (classe economica) per recuperare il Veicolo riparato **fino ad un massimo complessivo di € 300 per evento. Il costo eccedente il massimale previsto verrà regolato dall'Assicurato direttamente con il fornitore intervenuto.**

La prestazione è erogabile nel caso in cui il veicolo sia in grado di circolare regolarmente.

6.1.5 Ricerca e invio pezzi di ricambio all'estero

Qualora a seguito di Guasto, Incidente, incendio, tentato furto o tentata rapina avvenuti all'estero, il Veicolo resti immobilizzato e i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione e indispensabili al suo funzionamento non possano essere reperiti sul posto, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. **Restano a carico dell'Assicurato il costo dei ricambi e delle spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.**

6.1.6 Consigli medici

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, necessiti di parlare per telefono con un medico per avere un consiglio su una determinata patologia in corso, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, fornirà i consigli medici richiesti.

6.1.7 Invio Medico in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, necessiti di una visita medica

presso il proprio domicilio e qualora gli stessi medici di guardia della Struttura Organizzativa lo valutino necessario, invierà all'indirizzo dell'Assicurato in Italia un medico generico. Il relativo costo resta a carico della Società, **fino ad un massimo di € 150,00**, nei casi seguenti:

- nei giorni feriali: dalle ore 20.00 alle ore 8.00;
- nei giorni di sabato e prefestivi: dalle ore 14.00 alle ore 24.00;
- nei giorni festivi: 24 ore su 24.

In tutti gli altri casi, il costo della prestazione resta a carico dell'Assicurato.

Qualora nessuno dei medici convenzionati fosse disponibile, la Struttura Organizzativa potrà organizzare, in alternativa e in accordo con l'Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autovettura o autoambulanza.

6.1.8 Autoambulanza per trasporto in ospedale in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto in autoambulanza per un ricovero dalla propria residenza in Italia ad un centro ospedaliero più vicino, la Società provvede, su richiesta dell'Assicurato alla Struttura Organizzativa, a inviare l'autoambulanza, **tenendo i costi a suo carico, fino ad un massimo di € 150 per Sinistro.**

6.1.9 Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di Euro 250 per Sinistro.

Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

6.1.10 Rientro sanitario

Qualora l'Assicurato in viaggio, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, sia in condizioni tali che i medici della Struttura Organizzativa, d'intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla stessa, ritengano necessario un suo trasferimento in un istituto di cura prossimo alla sua residenza in Italia, allo scopo di assicurare una cura adeguata



alla patologia del paziente, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:-

- » aereo sanitario
- » aereo di linea eventualmente barellato
- » treno/vagone letto
- » autoambulanza

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. **Sono a carico della Società i costi fino ad un massimo di € 1.500.**

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato o i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

PARTE SPECIALE SERVIZI

6.1.11 Anticipo spese di prima necessità.

Qualora, in conseguenza di Guasto o Incidente, l'Assicurato debba sostenere delle spese imprevedute e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino a un importo massimo di € 1.500,00 per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito. La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 30 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

6.1.12 Interprete a disposizione all'estero

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito a Incidente nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede a inviarlo, tenendone l'Impresa a proprio carico l'onorario fino a un massimo di 8 ore per Sinistro.

La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

6.1.13 Informazioni traffico in Italia

Qualora l'Assicurato richieda informazioni relative alla situazione della viabilità in Italia (autostrade, tangenziali, bretelle, strade urbane ed extraurbane, segnalazione di stazioni di servizio, autogrill, hotel, e di officine meccaniche in autostrada), la Struttura Organizzativa fornirà le informazioni richieste.

Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 escluso i festivi infrasettimanali.

6.1.14 Informazioni Burocratiche

Quando l'Assicurato necessiti di informazioni telefoniche relative al rilascio e alle variazioni su:

- » certificati (buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, famiglia, ecc.)

» documenti personali

» pratiche automobilistiche (passaggio di proprietà, revisioni auto, carta di circolazione, ecc.), può telefonare alla Struttura Organizzativa che provvederà a fornire le informazioni del caso

Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 escluso i festivi infrasettimanali.

6.1.15 Informazioni Meteo in Italia

Qualora l'Assicurato richieda informazioni in Italia relative alle condizioni meteorologiche quali nuvolosità, precipitazioni, vento, neve e nebbia, la Struttura Organizzativa fornirà le informazioni richieste.

Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 escluso i festivi infrasettimanali.

6.2 Obblighi dell'Assicurato per usufruire della prestazione

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso alla Società ai sensi dell'art. 1913 Cod. Civ. e secondo le modalità previste alle singole prestazioni assicurative come di seguito indicato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ. Premesso che le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo né l'erogazione di prestazioni qualora l'Assicurato non si rivolga alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro (fatta eccezione per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore) di conseguenza resta inteso che, in caso di



6. Assistenza stradale

sinistro per ottenere la fornitura di prestazioni di assistenza, l'Assicurato ha l'obbligo di contattare per telefono la Struttura Organizzativa al numero 02 36617099

L'Assicurato dovrà

- » comunicare alla Struttura Organizzativa: le generalità complete dell'Assicurato ed un recapito telefonico, ;
- l'indirizzo – anche temporaneo – ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
- la prestazione richiesta;
- » fornire, su richiesta della Società o della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni.

Possono, inoltre, essere richieste all'Assicurato ulteriori informazioni.

Una volta ricevute le informazioni di cui sopra, la Struttura Organizzativa si assicurerà che il richiedente abbia diritto alle prestazioni e convaliderà il suo diritto ad usufruirne.

Qualora emerga successivamente che la prestazione sia stata fornita a persona non avente diritto, la Società ha il diritto di recuperare i costi relativi presso chi ha usufruito delle prestazioni.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Struttura Organizzativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Struttura Organizzativa, dovrà fornire garanzie di restituzione delle somme anticipate che vengano ritenute sufficienti dalla Società.

L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 trrenta giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

6.3 Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono le seguenti condizioni generali:

1. La durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza, è di 60 giorni.

2. **Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche, relative prove e allenamenti, uso improprio cui l'Assicurato sottopone il Veicolo, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni**

provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.), dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

3. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

4. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

5. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

6. I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

7. **Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso preventivamente contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro**, salvo i casi di forza maggiore, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa.

8. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formati oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.

9. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

10. Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge.

6. Assistenza stradale



6.4 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per:

- » Italia (inclusa San Marino e Città del Vaticano);
- » Europa: Andorra, Austria, Belgio, Bosnia – Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (incluso Principato di Monaco), Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (zona europea), Ungheria.



Come funziona la forma del Bonus/Malus per l'assegnazione della classe di merito?

La forma Bonus/Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nei periodi di osservazione.

In caso di assenza di sinistri, Verti applicherà alla tariffa della garanzia R.C. auto in vigore all'atto del rinnovo i coefficienti riportati nella tabella che trovi qui sotto.

Evolutione delle classi di Bonus/Malus	Coefficienti di determinazione del premio	Evolutione delle classi di Bonus/Malus	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,57	10	0,81
2	0,58	11	0,85
3	0,60	12	0,90
4	0,61	13	1,03
5	0,63	14	1,44
6	0,65	15	1,62
7	0,67	16	1,90
8	0,72	17	2,29
9	0,76	18	2,60



Cos'è il periodo di osservazione?

È il periodo che viene preso come riferimento per l'applicazione delle regole evolutive della classe di merito CU.

- veicolo assicurato per la prima annualità:

il periodo va dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa a 60 (sessanta) giorni prima della scadenza

- annualità successive alla prima: il periodo inizia 60 giorni prima della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza.

In ogni caso, Verti comunicherà, tramite la procedura di riciclo dei sinistri tardivi e i pagamenti di sinistri avvenuti al di fuori del periodo di osservazione per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato

L'art 133 del Codice delle assicurazioni private, così come modificato dall'art 34 bis del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, prevede che in assenza di sinistri, le variazioni in diminuzione del premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate in contratto. A tal fine si segnala che tali variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nella tabella a lato:



VARIAZIONI PERCENTUALI IN ASSENZA DI SINISTRI	
Evoluzione Classi di Bonus Malus	Variazione percentuale
2 - 1	-1,72%
3 - 2	-3,33%
4 - 3	-1,64%
5 - 4	-3,17%
6 - 5	-3,08%
7 - 6	-2,99%
8 - 7	-6,94%
9 - 8	-5,26%
10 - 9	-6,17%
11 - 10	-4,71%
12 - 11	-5,56%
13 - 12	-12,62%
14 - 13	-28,47%
15 - 14	-11,11%
16 - 15	-14,74%
17 - 16	-17,03%
18 - 17	-11,92%

All'atto della stipula del contratto, la classe di merito viene acquisita e assegnata direttamente da Verti per via telematica tramite la banca dati degli attestati di rischio, fermo restando il diritto di Verti di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli assicurati.

Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione dello stato di rischio non risulti presente sulla banca dati degli attestati, Verti acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente una dichiarazione, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere con una corretta assegnazione della classe di merito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Cod. Civ., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere con una corretta assegnazione della classe di merito.

Ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, Verti rende disponibile l'attestazione dello stato del rischio sul sito internet www.Verti.it nella sezione dedicata dell'area personale.

Il contraente può richiedere la consegna dell'attestato di rischio anche tramite email.

Verti si impegna inoltre, senza costi aggiuntivi a carico del Contraente, ad informarlo di ogni eventuale variazione peggiorativa alla classe CU.

	Situazione veicolo/ contrattuale	Classe CU di assegnazione	Documentazione da inviare
1	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> » Eventuale dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, nel caso in cui l'attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi ma meno di un anno; » copia del Libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)



Allegato 1 - Disciplina del Bonus/Malus

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO

2	Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata)	<ul style="list-style-type: none"> » Eventuale dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, nel caso in cui l'attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi ma meno di un anno; » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
3	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o in altra forma tariffaria, con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma meno di 5 anni	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà; » dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, in caso di mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo » dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, e appendice di sospensione, nel caso in cui il contratto risulti risolto per mancata riattivazione delle garanzie <p>oppure documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo</p> <ul style="list-style-type: none"> » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
4	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o in altra forma tariffaria, con attestazione scaduta da oltre 5 anni	Classe di merito 14 se la classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio è inferiore/uguale alla classe di merito 14 ovvero classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione se superiore	<ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile » documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo. » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)



Allegato 1 - Disciplina del Bonus/Malus

5	Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.	<ul style="list-style-type: none"> » copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente; » copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
6	Veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata).	<ul style="list-style-type: none"> » copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente; » copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciato da precedente compagnia » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
7	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA, ovvero oggetto di contratto ceduto	Classe di merito 14	<ul style="list-style-type: none"> » Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà, nonché » appendice di cessione contratto » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
8	Veicolo assicurato presso compagnia estera	<p>Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata)</p> <p>ovvero</p> <p>Classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistralità pregressa e dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui dalla dichiarazione della precedente compagnia risulti che il contratto sia scaduto da oltre 3 mesi; » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)



Allegato 1 - Disciplina del Bonus/Malus

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO

9	Mancanza di attestazione o della documentazione specifica oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la voltura sia avvenuta da oltre un anno oppure nei casi non espressamente indicati	Classe di merito 18	<ul style="list-style-type: none"> » Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità) <p>Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi.</p>
10	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso Veri	Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato	<ul style="list-style-type: none"> » Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato <p>ovvero,</p> <ul style="list-style-type: none"> » certificazione dello stato di famiglia » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
11	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso altra Compagnia	Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato	<ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo già assicurato » dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o un suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato <p>ovvero,</p> <ul style="list-style-type: none"> » certificazione dello stato di famiglia » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
12	Veicolo già assicurato con contratto di leasing (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) in scadenza	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> » Eventuale dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, ai sensi degli articoli 4892 e 1893 del codice civile, nel caso in cui l'attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi ma meno di un anno » documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà



Allegato 1 - Disciplina del Bonus/Malus

			<ul style="list-style-type: none"> » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
13	Veicolo assicurato con contratto temporaneo	<p>Classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato</p> <p>ovvero</p> <p>Classe di merito 14 se sul contratto non è indicata la classe CU di assegnazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Copia del contratto temporaneo e dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, , ai sensi degli articoli 4892 e 1893 del codice civile, nel caso in cui lo stesso risulti scaduto da oltre 3 mesi; » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
14	Recesso in seguito all'esercizio del diritto di ripensamento.	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso.	<ul style="list-style-type: none"> » Dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante l'esercizio del diritto di ripensamento; » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
15	Risoluzione consensuale prima della scadenza annuale.	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso.	<ul style="list-style-type: none"> » Dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione consensuale; » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità
16	Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato	<p>Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio se i veicoli appartengono alla medesima tipologia ovvero</p> <p>Classe di merito 14 se i veicoli appartengono a tipologia diversa</p>	<ul style="list-style-type: none"> » documento attestante il trasferimento di proprietà/la cessazione del rischio del veicolo indicato sull'attestazione dello stato del rischio » copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)



17	Veicolo già assicurato con un'altra compagnia di assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio ovvero classe di merito risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore	Dichiarazione redatta dal Commissario Liquidatore attestante la classe CU copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà. certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità
----	---	--	--



Quale documento viene utilizzato per determinare la classe di merito?

Il documento di riferimento per la determinazione della classe di merito è l'**attestato di rischio**.

Al fine di stabilire la classe di conversione universale denominata CU, come da criteri riportati nel Regolamento Isvap n.4 del 9 agosto 2006, occorre:

- » in primo luogo determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull'attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale
- » in secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione

N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato).

Tabella di conversione

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive a seconda che Verti abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione ,pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato. In caso di corresponsabilità paritaria, ossia quando la responsabilità dei sinistri è attribuita in pari misura ai conducenti di tutti i veicoli coinvolti:

- » i contratti di assicurazione non subiranno l'applicazione del malus
- » nell'attestato di rischio verrà segnalato il grado di responsabilità: questo significa che, in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato, verrà applicato il malus nel momento in cui la percentuale di responsabilità cumulata raggiunga almeno il 51% negli ultimi 5 anni.

In mancanza di risarcimento di danni, anche parziale, il contratto è considerato immune da sinistri secondo la logica della predetta tabella delle regole evolutive, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento.

La classe di merito di conversione universale (CU), presente su tutte le attestazioni dello stato del rischio, consente al contraente/proprietario la comparazione delle varie proposte di contratti R.C. auto.

Come previsto dall'art.134 del Codice delle assicurazioni, le informazioni relative all'attestato di



rischio vengono trasmesse ed acquisite direttamente da Verti dalla banca dati elettronica degli attestati.

L'attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.

Il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. Tuttavia ai sensi dell'Art 134 comma 3 del Codice delle assicura-

zioni, l'ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato;
- risoluzione del contratto a seguito di sospensione senza riattivazione;
- mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.

Classe di collocazione in base ai sinistri osservati

Classe di merito	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18



Tipo di modifica	Modalità
Sostituzione con un altro veicolo	Comunicare la modifica al servizio clienti Verti al numero 02.36617100 e inviare: <ul style="list-style-type: none"> » libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo » certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto » appendice firmata
Sospensione delle garanzie in corso di contratto	Inviare richiesta di sospensione corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde (se presente nel contratto) e autorizzazione della società vincolataria se il contratto è gravato da vincolo: <ul style="list-style-type: none"> oppure » tramite il form alla pagina www.verti.it/tutto-online/contattaci/ oppure » via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) Il modulo con la richiesta di sospensione può essere scaricato dal sito internet www.verti.it nella sezione "Già clienti".
Riattivazione delle garanzie	Contattare il servizio clienti Verti al numero 02.36617100
Trasferimento di proprietà con cessione di contratto	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » richiesta di cessione di contratto all'acquirente firmata dal contraente cedente corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde (se presente nel contratto); » copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà oppure <ul style="list-style-type: none"> » tramite il form alla pagina www.verti.it/tutto-online/contattaci/ oppure » via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) Il modulo con la richiesta di cessione di contratto può essere scaricato dal sito internet www.verti.it nella sezione "Già clienti".
Trasferimento di proprietà senza cessione di contratto	Inviare copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà: <ul style="list-style-type: none"> oppure » tramite il form alla pagina www.verti.it/tutto-online/contattaci/ oppure » via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI)
Risoluzione del contratto per cessazione del rischio	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> richiesta di risoluzione di contratto corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde (se presente nel contratto) e atto comprovante l'alienazione del veicolo. In particolare per: <ul style="list-style-type: none"> » vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà » distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo : attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe » demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici attestante l'avvenuta consegna del veicolo oppure

Allegato 2 - Modifiche al contratto



	<ul style="list-style-type: none">» tramite il form alla pagina www.verti.it/tutto-online/contattaci/ oppure» via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) Il modulo può essere scaricato dal sito internet www.verti.it nella sezione "Già clienti".
Risoluzione del contratto per furto	Inviare copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente: oppure <ul style="list-style-type: none">» tramite il form alla pagina www.verti.it/tutto-online/contattaci/ oppure» via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI)
Risoluzione consensuale	Inviare: richiesta di risoluzione del contratto corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde (se presente nel contratto) e dichiarazione di non aver avuto sinistri, di qualsiasi tipo, nel periodo di validità del contratto oppure <ul style="list-style-type: none">» tramite il form alla pagina www.verti.it/tutto-online/contattaci/ oppure» via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI)



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche "GDPR"), prevede in capo a Verti Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - (brevemente "Verti"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire al cliente e potenziale cliente la presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente, attraverso la lettura del presente documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamente o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("prevenzione") e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell'Infor-

mativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una valutazione economico finanziaria del cliente e potenziale cliente.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dal cliente e potenziale cliente, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.

Il cliente e potenziale cliente dichiara di avere più di diciotto anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di diciotto anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

Il cliente e potenziale cliente garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a Verti qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati

Titolare del trattamento	Verti Assicurazioni S.p.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> » Preventivazione » Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; Eventuale rinnovo della polizza assicurativa; Gestione e liquidazione dei sinistri; Per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. Elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo » Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE » Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo » Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE » Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge



Informativa privacy

Destinatari	I Dati del cliente e potenziale cliente: potranno essere conosciuti all'interno di Verti, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della preventivazione nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e Società che erogano Servizi a favore di Verti. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.
Diritti del cliente e potenziale cliente	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A

In ogni caso, il cliente e potenziale cliente potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.



INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Titolare del Trattamento

Le informazioni e/o i dati personali volontariamente comunicati o acquisiti presso terzi, nonché tutti i dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i "Dati") dal cliente e potenziale cliente (di seguito anche: l'"interessato") inclusi, se comunicati, anche i dati relativi allo stato di salute sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:

- » **Denominazione:** Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche "Verti") Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12244220153
- » **Indirizzo postale:** Via A. Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI)
- » **Recapito Telefonico:** + 39.02.217251
- » **Indirizzo web:** www.verti.it/contacttaci - Sezione Privacy
- » **Contatto del Data Protection Officer:** DPO@verti.it

Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappresentante. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti Assicurazioni S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.

2. Finalità del trattamento dei Dati

Verti tratterà tutti i Dati forniti dal cliente e potenziale cliente, direttamente o attraverso un intermediario, eventualmente integrati con dati raccolti presso terzi, inclusi i dati disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i dati disponibili presso le banche dati gestite dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni), e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi possa essere effettuato,

per le seguenti finalità:

- a) calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("Preventivazione") mediante una delle seguenti modalità:
 - i. inserendo tutti i Dati, necessariamente richiesti, in modo dettagliato, secondo la procedura ordinaria di Preventivazione;
 - ii. per il calcolo del preventivo per una polizza della responsabilità civile per un veicolo ed eventuali garanzie accessorie, inserendo solamente alcuni dati specifici tra cui: targa del veicolo e data di nascita del proprietario che ci consentono l'acquisizione in via automatica dei dati relativi al veicolo (marca, modello, immatricolazione, scadenza eventuale copertura assicurativa in corso, classe di merito "bonus-malus", etc.) presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, dati che comunque la procedura consente di modificare sulla base della documentazione ufficiale (es.: carta di circolazione, attestazione dello stato del rischio) al fine di ottenere la cd. Preventivazione "veloce". Omettendo tali dati, non obbligatori, si otterrà una quotazione anonima che potrà essere successivamente trasformata, a sua scelta, in un preventivo generato in base alla procedura ordinaria previa indicazione da parte sua di tutti i dati necessari.

La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei dati raccolti presso l'interessato ed anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economico finanziaria del cliente, per la quantificazione del premio e per l'adempimento di ogni obbligo di legge richiesto nell'ambito dell'esercizio dell'attività assicurativa, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato al richiedente mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito che sono stati spontaneamente indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di Preventivazione prevede l'ulteriore riutilizzo dei dati di recapito al fine dell'invio a scadenza del suo contratto assicurativo di una email con l'invito ad aggiornare la propria quotazione rispetto a quella ottenuta in occasione della precedente richiesta formu-



lata. Qualora il cliente e potenziale cliente decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di pagamento i Dati includeranno anche quelli relativi alla sua carta di pagamento e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Verti la informa che controllerà e aggiornerà i dati relativi alla carta di pagamento con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della sua pratica nel corso del tempo. Le comunicazioni relative al contratto assicurativo saranno gestite mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito indicati dall'interessato. Ai medesimi dati di recapito potranno essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicurativa ed eventuali garanzie accessorie;

- b) gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, eventuale rinnovo della polizza assicurativa, gestione e liquidazione dei sinistri e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, valutazione e delimitazione del rischio, prevenzioni ed investigazioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-tarifarie;
- c) trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negoziazione, rapporto precontrattuale e/o contrattuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle attività con intermediari assicurativi. L'implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE;
- d) comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi della Società per lo stesso ramo assicurativo

del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo, indirizzata ai dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 34/2010 dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo indirizzata ai dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network;

- e) previo suo consenso, invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network. Riterremo il suo consenso comprendere anche l'autorizzazione all'invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.

Tutti i dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o correlati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.

Al fine di eseguire correttamente il contratto di assicurazione e di essere in grado di offrire al cliente e potenziale cliente prodotti e servizi in linea con il suo profilo di rischio ed i suoi interessi, sulla base delle informazioni fornite, verranno elaborati diversi profili adeguati a interessi e necessità del cliente e potenziale cliente e alla strategia aziendale del Gruppo MAPFRE, e di conseguenza, sulla base di detti profili saranno adottate delle decisioni automatizzate.

3. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto direttamente dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Italia e all'interno dell'Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della cd. "catena assicurativa"; nonché da società di



servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. La comunicazione dei preventivi ed ogni altra successiva comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo e un suo eventuale rinnovo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula del contratto o anche successivamente, mediante l'uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce.

4. Dati relativi allo stato di salute

Ai fini della Preventivazione non è prevista la raccolta ed il trattamento di Dati relativi allo stato di salute da parte di Verti. In caso di sinistro, Verti potrebbe avere la necessità di ricorrere a visite mediche, o comunque gestire i Dati relativi allo stato di salute dell'interessato, relativi ad analisi, cartelle cliniche, pareri e così via, finalizzati alla gestione della richiesta di risarcimento. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 7 c), per le sole finalità di cui al punto 2 b).

5. Periodo di conservazione dei Dati

Se la preventivazione non conduce alla conclusione del contratto, i Dati raccolti, in assenza di consenso, vengono conservati solo per 12 mesi e 15 giorni e subito dopo cancellati. Se la Preventivazione, invece, conduce alla conclusione del contratto assicurativo i Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri: (i) l'obbligo di conservazione stabilito dalla legge; (ii) durata del rapporto contrattuale e responsabilità derivanti dal suddetto rapporto; e (iii) richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata.

6. Legittimazione per il trattamento dei Dati

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati comunicati dall'interessato, inclusi quelli relativi allo stato di salute, per le finalità specificate al precedente punto 2 è l'esecuzione del contratto assicurativo.

La base giuridica per il compimento di ricerche di mercato e per l'offerta futura di prodotti e servizi

di cui al precedente punto 2 è il consenso che l'interessato ha prestato, senza che la revoca dello stesso condizioni la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.

Il cliente e potenziale cliente dovrà comunicare a Verti i suoi Dati per la sottoscrizione del contratto di assicurazione. L'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati richiesti comporterebbe l'impossibilità da parte di Verti di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o rinnovare il contratto assicurativo o di gestire e liquidare i sinistri.

7. Destinari dei Dati

I Dati del cliente e potenziale cliente potranno:

- a) essere conosciuti all'interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della cd. "catena assicurativa". I suoi Dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della Preventivazione nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto 2, il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima;
- b) essere comunicati a tutte le Società del Gruppo MAPFRE (www.mapfre.com), alle Società controllate e partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l'interessato ed il Gruppo MAPFRE;
- c) con inclusione di quelli relativi allo stato di salute, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:
 - agli altri soggetti del settore assicurativo (cd. "catena assicurativa") quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito operatori postali e corrieri, società di servizi per il quietanzamento, ai fini del-



la corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi;

- ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);
- ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Riscarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;
- Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Nell'ambito delle comunicazione sopra descritte, i trasferimenti di Dati possono essere effettuati verso paesi terzi o verso organizzazioni internazionali, indipendentemente dal fatto che esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Europea in tal senso. I trasferimenti di Dati verso paesi terzi che non siano in grado di garantire un livello di protezione dei dati adeguato dovranno essere effettuati solo in condizioni eccezionali e solo se necessari per il pieno sviluppo del rapporto contrattuale.

Il Gruppo MAPFRE - e, quindi, Verti - possiede clausole standard in merito alla protezione dei dati al fine di garantire la protezione dei Dati del cliente e potenziale cliente come parte della comunicazione e del trasferimento dei Dati stessi verso paesi terzi in cui possono essere utilizzati.

8. Accesso al sito verti.it e relativi servizi

L'accesso al sito verti.it e relativi servizi richiede un'identificazione univoca dell'utente.

Durante la navigazione sul sito www.verti.it/assicurazioni, viene chiesto di scegliere ed indicare le proprie credenziali di accesso ("Username" e "Password"). Lo Username è un indirizzo di po-

sta elettronica scelto dall'utente; la Password è costituita da una combinazione segreta di caratteri (lettere e/o numeri) a scelta individuale dell'utente.

Il conferimento di tali Dati è totalmente facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter fruire di alcuni servizi on-line.

Per motivi di sicurezza, le credenziali di accesso non devono essere comunicate a nessuno. In caso di richiesta di cancellazione dei Dati anche le credenziali di accesso saranno definitivamente cancellate: in conseguenza potrebbero essere "occupate" da altro utente che disponga di una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo preventivo.

9. Diritti dell'interessato

In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente, l'interessato ha i seguenti diritti:

- » Ottenere conferma, da parte di Verti, che sia in o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento.
- » Richiedere la rettifica di Dati inesatti.
- » Richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Verti cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto.
- » Richiedere l'applicazione della limitazione del trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei dati stessi e l'utilizzo per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri soggetti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato Membro.
- » Opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati, in tal caso, Verti dovrà cessare di trattare i dati stessi, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami.
- » Ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiede-



re che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile.

- » Revocare il consenso concesso, se pertinente, per le finalità specificate nel precedente punto 2 senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.

Nel caso in cui il cliente e potenziale cliente si opponga al trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l'organizzazione sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all'invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di operare alcun invio per tale finalità.

I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante legale o volontario, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.a., Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (Mi) oppure collegandosi al sito www.verti.it/contattaci, sezione Privacy, e comunicandoci la Sua richiesta.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.



INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

AVVERTENZA:

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

SEZIONE I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

- Verti Assicurazioni S.p.A. è una società soggetta alla direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.
- Verti Assicurazioni S.p.A. è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS e ne è soggetta a controllo.
- Sede legale: via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI), Italia
- Recapito Telefonico: 02.21092.300 - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): verti@pec.verti.it
- Sito internet: www.verti.it

SEZIONE II - Informazioni sull'attività svolta dall'impresa

Contattando il servizio clienti di Verti Assicurazioni S.p.A. il cliente potrà ricevere le informazioni e l'assistenza al fine di scegliere il prodotto più indicato. La Compagnia non fornisce una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente.

SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni

Il personale dipendente di Verti Assicurazioni S.p.A. direttamente coinvolto nella distribuzione del contratto di assicurazione percepisce una retribuzione annua lorda regolamentata dalle tabelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Assicurazione.

A tale compenso si aggiunge una componente variabile subordinata al raggiungimento di obiettivi di produzione, qualitativi e quantitativi, che non è inclusa nel premio assicurativo corrisposto dall'Assicurato.

SEZIONE IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il contraente ha facoltà di:

- inoltrare, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, reclamo iscritto a Verti Assicurazioni S.p.A. contattando l'Ufficio Reclami via e-mail all'indirizzo reclami@Verti.it, via fax al numero 02.21725041 oppure tramite lettera da inviare a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma fax 06.42.133.745/353, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.
- avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.



GLOSSARIO	1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOTOCICLO	4
1 – NORME GENERALI	
Informazioni relative al contratto	4
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	12
3 – DANNI AL VEICOLO	13
4 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE	16
5 - TUTELA GIUDIZIARIA	19
6 - ASSISTENZA STRADALE	22
Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus	28
Allegato 2 – Modifiche al contratto	36
INFORMATIVA PRIVACY	
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679	38
Allegato A	40
Allegato 4	45

